

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero

Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi Quantum 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Lavoratore irregolare, mentre era intento a rimuovere una copertura in eternit sul tetto di un capannone sconfinava sul tetto del capannone attiguo del quale calpestava il lucernaio con copertura in plexiglass che cedendo ne provocava la rovinosa caduta a terra da una altezza di circa 10 metri.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La Corte territoriale ha esaurientemente e adeguatamente motivato sul tema della colpa specifica del ricorrente, avendo in concreto accertato che l'area di cantiere dove aveva operato il lavoratore infortunato non era stata appositamente delimitata, nonostante l'intero tetto del capannone presentasse caratteristiche strutturali simili, per cui era facile confondersi fra le varie zone del tetto. I giudici di merito, quindi, con motivazione congrua e logica - come tale insindacabile in cassazione - hanno plausibilmente ritenuto che l'ambiente di lavoro presentasse caratteristiche di oggettiva pericolosità, per effetto di tale mancata delimitazione dell'area di intervento, per cui era concretamente prevedibile la possibilità di uno sconfinamento da parte dei lavoratori, foriero di potenziali conseguenze dannose, poi effettivamente verificatesi.

Sotto questo profilo, appare impeccabile la considerazione della Corte di appello secondo cui la colpa del ricorrente, tenuto conto della sua posizione di garanzia quale datore di lavoro dell'infortunato, è ravvisabile nel non aver provveduto ad occuparsi della messa in sicurezza della zona di lavoro, nell'inerzia del soggetto subappaltante, in maniera tale da prevenire i rischi per i lavoratori che si trovavano ad operare sulla copertura, in una zona attigua a quella propriamente "operativa".

In punto di fatto è stato accertato che l'incidente era avvenuto quando l'infortunato, nel tentativo di coprire con un telo il tetto in vista di un temporale che si stava avvicinando, aveva cercato di scavalcare un lucernario senza riuscirci, cadendo nello stesso; l'incidente, pertanto, era avvenuto nell'ambito delle normali mansioni attribuite al lavoratore e senza che la sua condotta avesse di per sé determinato le condizioni per il verificarsi di un rischio eccentrico rispetto alle incombenze a lui demandate. Al riguardo è infatti ormai acquisito che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa, Rv. 26960301), evenienza non ravvisabile nel caso di specie.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 febbraio 2019.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.